



Copia

## DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

N. 354

del 16/07/2024

**OGGETTO:**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO O COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA ABBATTUTI NELL'AMBITO DI PIANI DI CONTENIMENTO O DECEDUTI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE NELLE AREE PROTETTE GESTITE DALL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA - PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG B277765762

Premesso che:

- in data 11.05.2017 con nota protocollo 11131/A16.01, la Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree Naturali ha autorizzato, senza osservazioni, l'approvazione del "Piano di gestione e controllo del cinghiale (Sus scrofa) per il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e Parco Naturale dell'alta valle Antrona – 2017-2022" da parte dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola;
- con la delibera del Consiglio Direttivo n. 17 del 14.06.2017 l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola ha adottato il "Piano di gestione e controllo del cinghiale (Sus scrofa) per il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e Parco Naturale dell'alta valle Antrona – 2017-2022";
- in data 10.06.2022 protocollo n. 1702/2022 l'Ente ha richiesto alla Regione Piemonte - Settore sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali di poter prorogare per il triennio 2023-2025 il Piano

di gestione e controllo della popolazione di cinghiale (*Sus scrofa*) per il Parco naturale dell'alpe Veglia e dell'alpe Devero e per il Parco naturale dell'alta Valle Antrona - periodo 2017-2022;

- in data 13.06.2022 con nota protocollo 00072786/2022, la Regione Piemonte, Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali ha espresso nulla osta, senza osservazioni, alla proroga per il triennio 2023-2025 del Piano di gestione e controllo della popolazione di cinghiale (*Sus scrofa*) per il Parco naturale dell'alpe Veglia e dell'alpe Devero e per il Parco naturale dell'alta Valle Antrona - periodo 2017-2022;
- il piano di gestione e controllo sopra citato prevede che l'attività di controllo venga effettuata, in via prioritaria, da parte del personale dipendente dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola;

Preso atto che si verifica la necessità di conferire gli esemplari di cinghiale abbattuti dal personale dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola nell'ambito delle attività di cui sopra, così come i capi deceduti a seguito di investimento stradale o altro, presso una struttura autorizzata al trattamento e alla conservazione di carni di selvaggina;

Verificato che le strutture autorizzate al trattamento ed alla conservazione delle carni di selvaggina nella provincia del VCO sono le due ditte:

- Berini Giorgio & C. Snc, con sede in via Marconi n. 13, Beura Cardezza
- Manini e Miazza Srl, con sede in via Novara n. 4, Casale Corte Cerro

Preso atto che l'ubicazione della ditta Berini Giorgio & C. Snc consente una notevole riduzione dei costi di trasporto e personale, legate alla riduzione del tragitto necessario alla consegna dei capi;

Preso atto che negli anni precedenti il servizio è stato affidato alla ditta Berini Giorgio & C. Snc;

Visti gli accordi telefonici intercorsi con la ditta Berini Giorgio & C. Snc;

Preso atto che per il servizio in questione sono stati acquisiti:

- Il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- il CIG n. B277765762;
- La dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

Ritenuto di provvedere all'affidamento del servizio in oggetto;

Ritenuto inoltre di regolare i rapporti tra l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola e la ditta individuata mediante la stipula di una convenzione e di fornire alla medesima un registro per l'annotazione dei capi consegnati dal personale dell'Ente, le cui bozze vengono allegate al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale;

## **IL DIRETTORE**

VISTI

- il D.lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;

- la L.R. 19/2009 e s.m.i.;
- le LL.RR 7/2001 e 23/2008 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 36/2023, art. 50 comma 1 lettera b);
- il D.lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 62 del 21.12.2023 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale autorizzativo 2025-2026";

Visto lo schema di convenzione, redatto ai sensi di legge, da stipulare con la ditta M.B. di Berini Giorgio & C. Snc con sede in Via Marconi, 13 a Beura Cardezza (VB) C.F. e P. IVA 01504750033, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;

Ritenuto di poter impegnare la somma di € 500,00 per il servizio in oggetto sul capitolo n. 495 art. 90 del bilancio in corso;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Ente;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi ed i criteri generali in materia esposti dal Consiglio Direttivo con delibera n. 62/2023;

## DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di conservazione e smaltimento o commercializzazione degli esemplari di fauna selvatica abbattuti nell'ambito di piani di contenimento o deceduti a seguito di sinistro stradale nelle aree protette gestite dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola, alla ditta M.B. di Berini Giorgio & C. snc con sede in Via Marconi, 13 a Beura Cardezza (VB) C.F. e P. IVA 01504750033.

2. Il servizio prevede che per ogni capo consegnato dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola e dichiarato commestibile dall'ASL il macello corrisponderà all'Ente la somma di Euro 3,00 al kg (tre/00), IVA compresa, dell'animale intero.

3. Per ogni capo, indipendentemente dal suo peso, dichiarato non commestibile dall'ASL e smaltito secondo la normativa vigente, l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola corrisponderà al macello la somma di Euro 55,00 (cinquantacinque/00), IVA esclusa.

4. Di stipulare con la ditta M.B. di Berini Giorgio & C. snc una convenzione regolante i rapporti con l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola, allegata alla presente determinazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

5. Di approvare il registro per l'annotazione dei capi consegnati dal personale dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola, nella versione allegata al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.

6. Di procedere all'impegno di spesa sul cap. 495 art. 90 del bilancio in corso della somma di € 500,00 (di cui € 409,84 imponibile ed € 90,16 per IVA di legge, soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972), con le modalità di seguito indicate:

| CIG               | Anno        | Imp / Sub  | Codice       | Voce        | Cap.       | Art.      | Piano Fin.           | Importo €     |
|-------------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|----------------------|---------------|
| <b>B277765762</b> | <b>2024</b> | <b>170</b> | <b>09052</b> | <b>5740</b> | <b>495</b> | <b>90</b> | <b>U.2.02.02.005</b> | <b>500,00</b> |

7. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica passiva avverrà entro il 31.12.2024.
8. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa previa acquisizione di regolare fattura ed accertamento della regolarità della prestazione.

## **IL DIRETTORE**

Dr. Daniele Piazza

(Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.)

---

## **PUBBLICAZIONE ON LINE**

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

dal 16/07/2024 al 01/08/2024  
all'Albo del Parco on line sul sito [www.areeprotetteossola.it](http://www.areeprotetteossola.it)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
li, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE F.to.: